



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

### Determinazione numero 1331 del 31/07/2023

**OGGETTO: LICEO STATALE FORMIGGINI DI SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE 2° STRALCIO LOTTO 1 CIG 901160862C CUP G84E21000430001 . AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE CARPENTERIA METALLICA CAT OG 1 IMPRESA CARDUCCI SRLS . . CUP G84E21000430001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n.1871 del 03/12/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi ai due stralci dei lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 3.509.148,90 (2° stralcio) ed € 1.720.650,07 (3° stralcio) che venivano entrambi aggiudicati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21, in esito ad unica procedura negoziata suddivisa in 2 lotti funzionali, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 28/01/2022 ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 -avendo a riferimento gli stessi prezzi- alla medesima impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA 01412220368 ,che ha offerto lo stesso ribasso (1%) per entrambi i lotti, quindi per un importo contrattuale netto di € 3.548.590,02 di cui € 3.474.057,41 per lavori ed € 74.532,61 per oneri di sicurezza per il 2° stralcio (lotto 1) impegnati al capitolo 4779 del peg 2023 ed € 1.745.820,84 di cui € 1.703.443,57 per lavori ed € 42.377,27 per oneri di sicurezza per il 3° stralcio (lotto 2) impegnati al capitolo 572 del peg 2023 finanziati da fondi PNRR Next Generation EU.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 06/06/2022 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 30/05/2022 al rep n 29077.

In data 03/04/2023 perveniva alla scrivente amministrazione richiesta di subappalto, assunta agli atti con prot. n. 12158 del 04/04/2023 a termini della quale l'impresa appaltatrice AEC COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di installazione carpenteria metallica rientranti nella categoria prevalente OG1, all'impresa RESET MONTAGGI SRLS con sede in S. Martino in Rio (RE) via dei Platani 2 Cod. Fisc. e P.IVA 02877590352 per un importo di € 13.880,00 di cui € 280,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A esclusa per il 2° stralcio (lotto 1) . Con determinazione dirigenziale n. 601 del 14/04/2023 si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n. 13366 del 14/04/2023 si notificava il provvedimento di autorizzazione alla ditta appaltatrice e al subappaltatore.



In data 04/05/2023 con prot. n. 15737 perveniva una richiesta di integrazione al subappalto precedentemente autorizzato con la suddetta determinazione per un importo aggiuntivo di € 500,00 di cui € 10,00 per oneri della sicurezza che aggiorna l'importo complessivo in € 14.380,00 di cui € 290,00 per oneri della sicurezza.

Con determinazione dirigenziale n. 758 del 10/05/2023 si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n. 13366 del 14/04/2023 si notificava il provvedimento di autorizzazione alla ditta appaltatrice e al subappaltatore.

Con comunicazione assunta agli atti con prot. n. 26790 del 21/07/2023 AEC COSTRUZIONI SRL dichiarava che la ditta Reset Montaggi ha eseguito lavori per € 880,00 ed è impossibilitata al proseguimento dei lavori.

Con medesima comunicazione (prot. n. 26790 del 21/07/2023) perveniva alla scrivente amministrazione richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, a termini della quale l'impresa appaltatrice AEC COSTRUZIONI SRL chiedeva l'autorizzazione a subappaltare i lavori di installazione carpenteria metallica rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa CARDUCCI SRLS con sede in CASTELNUOVO RANGONE (Prov. MO), Via DELLA TECNICA n. 26/A C.F. 03752690366 P.I. 03752690366, per un importo di € 9.800,00 di cui € 190,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A. esclusa relativamente al lotto 1 – 2° stralcio.

Poiché la documentazione presentata risultava incompleta si provvedeva ad inviare richiesta di integrazione.

In data 25/07/2023 prot. n° 27188 pervenivano le integrazioni richieste.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

- contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;

- dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

- dichiarazione sul titolare effettivo e d'insussistenza conflitto d'interesse.

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell' Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;

b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penali pari allo 0,10% ( o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art.105 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L. 76./20 convertito in L. N. 120/20 e dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 40 % dell'importo della categoria prevalente OG1.

Per il 2° stralcio (1° lotto) tale quota corrisponde ad € 694.845,83 pertanto, con il presente subappalto di € 9.800,00 e a seguito dei precedenti subappalti già autorizzati, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 273.565, 83 .

Si da atto che l'affidatario è in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere

in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla CC.I.A.A competente come da visura camerale n. T 523718758 del 24/07/2023 e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso .

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è l' Ing. Annalisa Vita .

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

- 1) di dare atto che la ditta subappaltatrice RESET MONTAGGI SRLS ha rinunciato al subappalto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 601 del 14/04/2023 e con determinazione dirigenziale n. 758 del 10/05/2023 come da comunicazione assunta agli atti con prot. 27638 del 27/07/2023 ;
- 2) di dare atto che la ditta subappaltatrice RESET MONTAGGI SRLS ha dichiarato di aver eseguito lavorazioni per € 880,00 come da comunicazione assunta agli atti con prot. 27638 del 27/07/2023 ;
- 3) di dare atto che a seguito di tale rinuncia la parte residua subappaltabile viene riconteggiata e diventa pari a € 13.500, 00 ;
- 4) di revocare le precedenti autorizzazioni al subappalto per fatti sopravvenuti ascrivibili alle ditte esecutrici ;
- 5) di autorizzare l'impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA 01412220368 a subappaltare all'impresa CARDUCCI SRLS con sede in CASTELNUOVO RANGONE (Prov. MO), Via DELLA TECNICA n. 26/A C.F. 03752690366 P.I. 03752690366 i lavori di installazione carpenteria metallica rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 9.800,00 I.V.A. esclusa di cui € 190, 00 per oneri relativi alla sicurezza per il 2° stralcio (lotto 1) ;
- 6) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n. INPS\_35825737 del 03/05/2023 valido fino al 31/08/2023;
- 7) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso requisiti speciali per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura;



- 8) di subordinare efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;
- 9) di dare atto che, come specificato in premessa, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 10) di dare atto che il codice CIG è 901160862C e il codice C.U.P. è G84E21000430001
- 11) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano €. 273.565,83 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice AEC COSTRUZIONI SRL, alla Ditta subappaltatrice CARDUCCI SRLS, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06 – 06-02 F 955 rif arch. 486 ;
- 15) di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni d'insussistenza conflitto d'interesse del RUP (prot. n° 27232 del 25/07/2023 ) e gruppo direzione lavori (n° 27234 del 25/07/2023 ) .